



Sindacato Provinciale  
Dettaglianti Ortofrutticoli

#### ■ ASSOCIAZIONE

chi siamo  
gli organi associativi  
statuto  
contattaci

#### ■ ATTIVITA' E INFORMAZIONI

come associarsi

## statuto

- [Denominazione](#)  
Art. 1, Art. 2
- [Finalità](#)  
Art. 3
- [Soci](#)  
Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
- [Perdita della qualità di socio - sanzioni](#)  
Art. 10, Art. 11
- [Assemblea dei soci](#)  
Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 20, Art. 21,  
Art. 22
- [Consiglio direttivo](#)  
Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27
- [Giunta Esecutiva](#)  
Art. 28
- [Segretari](#)  
Art. 29
- [Probiviri](#)  
Art. 30
- [Conclusione](#)  
Art. 31, Art. 32

### Art. 1

E' costituito, nell'ambito dell'Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Milano, il sindacato Povinciale Ortofrutticoli.  
Il Sindacato è apolitico e apartitico.

### Art. 2

Il Sindacato ha durata illimitata.



### Art. 3

Il Sindacato si propone:

- a) di occuparsi di tutte le questioni economiche, giuridiche, sindacali che concernono il commercio e il consumo di ogni prodotto interessante la Categoria;
- b) di assistere i soci in tutti i problemi diretti e indiretti attinenti alla loro qualità di esercenti ortofrutticoli;
- c) di promuovere e sollecitare tutte quelle forme atte a favorire l'avanzamento economico, sociale, professionale e culturale della categoria rappresentata;
- d) di promuovere e incentivare la costituzione di Enti economici e commerciali fra gruppi di associati e di assistere tali gruppi nelle pratiche necessarie al conseguimento dello scopo Sociale;
- e) la rappresentanza, presso autorità, Enti ed Istituzioni che hanno competenze in ordine alla regolamentazione ed alla vigilanza sulle attività commerciali;
- f) la pacifica risoluzione delle controversie che, in rapporto alla attività esercitata, dovessero insorgere fra gli associati, sia individualmente che collettivamente;
- g) la designazione di propri rappresentanti o delegati in commissioni e consessi, presso Enti e Autorità, quando lo richieda l'interesse degli associati e tale rappresentanza sia ammessa;
- h) l'espletamento di ogni altro compito che, deliberato dalla assemblea sia ad esso affidato.



**Art. 4**

E' socio del Sindacato:

- 1) il titolare di autorizzazione riferentesi a esercizio di frutta e verdura gestito dallo stesso;
- 2) il gerente in proprio dell'esercizio, legalmente riconosciuto;
- 3) le ditte commerciali o società commerciali, anche se gestiscono uno o più esercizi di frutta e verdura, sono ammessi come soci nella persona fisica del titolare o del legale rappresentante dichiarato nella domanda di ammissione, purché munito di delega. In tal caso il rappresentante ha tutti i diritti e doveri del socio.

**Art. 5**

La qualità di socio non si trasmette per effetto della trasmissione della licenza di esercizio.

**Art. 6**

La domanda di ammissione a socio implica piena conoscenza ed accettazione di tutte le norme del presente Statuto.

La ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione viene comunicata all'interessato senza l'obbligo di specificare i motivi in caso di mancata ammissione.

Il socio ammesso dovrà pagare una quota associativa annuale fissata dal Consiglio direttivo del Sindacato di intesa con l'Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Milano ratificata dall'Assemblea.

Il pagamento dei contributi associativi è dovuto all'Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Milano, che si assume ogni onere relativo alla gestione dei servizi, al funzionamento degli uffici e delle attività del Sindacato.

**Art. 7**

La qualità di associato implica adesione ed accettazione del presente statuto delle deliberazioni dell'Assemblea e delle disposizioni e regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo nell'interesse di tutti i soci.

**Art. 8**

I soci si intendono impegnati per un periodo di anni due (solari) e successivamente per equal periodo qualora non abbiano dato la disdetta con cartolina raccomandata entro il 30 settembre dell'anno di scadenza. Nel caso di cessazione di esercizio il socio si intende di diritto liberato da qualsiasi impegno verso il Sindacato fermo restando l'obbligo di versamento dell'intero contributo dell'anno in corso.

**Art. 9**

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte del Sindacato non conserva nessun diritto sul patrimonio sociale ed è tenuto a pagare la quota dell'anno in corso, né può chiedere parziali rimborsi di quanto già pagato.

**Art. 10**

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione;
- c) per perdita della qualifica di esercente o rappresentante di esercente o ditta;
- d) per immoralità;
- e) per morosità.

Può essere espulso dal Sindacato chi non si attiene al presente statuto e ai deliberati del Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio stesso o su deliberazione del consesso dei Proviviri.

**Art. 11**

Il socio moroso è richiamato al pagamento delle quote arretrate entro il termine fissato dal richiamo stesso. In caso di inadempimento il Consiglio può ricorrere alle vie legali.

Organi Sociali

**Art. 12**

Gli organi del Sindacato sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Giunta Esecutiva
- d) il Collegio dei Proviviri

### **Assemblea dei Soci**

#### **Art. 13**

L'Assemblea Generale dei Soci rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti ed astenuti ad attenersi ad esse. Viene convocata mediante avviso recante l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima nonché della seconda convocazione se la prima andasse deserta. L'avviso di convocazione può essere pubblicato o sul giornale abitualmente distribuito ai soci o recapitato a mano o per posta. L'avviso dovrà pervenire ai soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza entro cinque giorni.

#### **Art. 14**

L'Assemblea è costituita dai Soci. Qualunque socio può farsi rappresentare da altro socio o parente fino a secondo grado, mediante delega in calce al biglietto di ammissione. Nessun socio può avere più di una delega. Non possono essere delegati né i componenti il Consiglio Direttivo né i dipendenti del Sindacato.

#### **Art. 15**

All'Assemblea possono prendere parte soltanto i soci in regola con la quota associativa.

#### **Art. 16**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; per la validità delle votazioni è richiesta l'approvazione della metà più uno dei presenti.

#### **Art. 17**

Della Assemblea è Presidente il Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza un vice Presidente oppure un socio nominato dall'Assemblea. Funzionerà da Segretario il Segretario del Sindacato o il notaio nominato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18**

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno entro il 30 novembre e:

- a) determina l'indirizzo generale delle attività associative;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- c) elegge il Collegio dei Proviviri;
- d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

#### **Art. 19**

Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo quante volte occorra o su richiesta di un numero di soci che dispongano di un terzo dei voti complessivi spettanti all'universalità dei soci. Se trattasi di una proposta di scioglimento del Sindacato o di modifica da apportarsi allo statuto sociale la domanda di convocazione dovrà essere firmata da almeno la metà dei soci e in regola con i pagamenti dei contributi sociali. La convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci deve avvenire entro un mese dalla richiesta medesima. La richiesta motivata dai soci deve essere presentata alla Segreteria del Sindacato con domanda firmata dai richiedenti e la Segreteria rilascerà ricevuta. Il Consiglio Direttivo dopo aver esaminata la regolarità della richiesta dovrà convocare l'Assemblea nei termini stabiliti.

#### **Art. 20**

La legale costituzione dell'Assemblea è accertata dal suo Presidente. Per la validità dell'Assemblea è necessaria la metà più uno dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

#### **Art. 21**

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei votanti. Le votazioni possono essere per alzata di mano o a scheda segreta. La verifica della legalità personale e numerica degli intervenuti sarà controllata sulla base dell'elenco nominativo dei soci.

**Art. 22**

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate da apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori.

**Consiglio Direttivo****Art. 23**

La conduzione ordinaria e straordinaria del Sindacato è affidata ad un Consiglio Direttivo composta da 17 membri, di cui sei fra i soci della Provincia, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un Presidente e due vice Presidenti di cui uno tra gli eletti della Provincia. Qualora il Consiglio Direttivo ravvisi particolari motivi di opportunità può procedere alla elezione per cooptazione di non più di altri tre consiglieri scelti fra i soci aventi requisiti di eleggibilità.

**Art. 24**

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più consiglieri si procederà alla cooptazione da parte del Consiglio Direttivo.

**Art. 25**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di compiere tutti quegli atti che reputi opportuni, esclusi quelli riservati all'Assemblea, per il miglioramento del Sindacato. Mette in atto tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e al Consiglio Direttivo è demandata:

- a) la eventuale nomina della Giunta Esecutiva;
- b) la nomina, su conforme parere dell'Unione del Commercio e del Turismo della Provincia di Milano, del Segretario del Sindacato;
- c) la deliberazione sui reclami dei soci;
- d) la convocazione dell'Assemblea.

**Art. 26**

Il Presidente è investito della legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio.

I Vice Presidenti, o il Vice Presidente appositamente delegato, sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente e in tal caso ne firmano gli atti.

**Art. 27**

Il Consiglio si convoca di regola in seduta ordinaria una volta al mese e in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno cinque componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza dei 2/3 dei componenti in carica. Per validità delle deliberazioni è necessaria la metà più uno dei Consiglieri presenti.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo e per 4 volte consecutive, disertassero le riunioni di Consiglio verranno considerati dimissionari.

Le deliberazioni del Consiglio saranno accolte in verbale firmato dal Presidente e da chi funziona da Segretario della riunione.

**Giunta Esecutiva****Art. 28**

La giunta Esecutiva è composta da 7 membri. Ne sono di diritto componenti il Presidente e i due Vice Presidenti.

Gli altri quattro membri, di cui uno fra gli eletti della Provincia vengono nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Alla scadenza del mandato resta in carica, fino alla data dell'Assemblea fissata per l'elezione degli organi sociali, con poteri di ordinaria amministrazione e con funzione di Giunta Elettorale.

E' presieduta dal Presidente del Sindacato.

La Giunta Esecutiva:

- a) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) vigila sull'attività del Sindacato;

- c) promuove le iniziative del Sindacato in ordine ai problemi economici, giuridici e sindacali della categoria;
  - d) esercita, ove occorra, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo, alla ratifica dello stesso, nella sua prima seduta le deliberazioni adottate;
  - e) ratifica, a ogni seduta, i provvedimenti di sua competenza, che siano stati eventualmente adottati dalla Presidenza del Sindacato.
- Si riunisce, su convocazione del Presidente del Sindacato, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno tre dei suoi membri.



### Segretari

#### **Art. 29**

Il Segretario del Sindacato è nominato a norma dell'art. 25 lett. b) dal Consiglio Direttivo su conforme parere dell'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Milano.

Il segretario è responsabile dell'ordinamento, del funzionamento, degli uffici e dei servizi del Sindacato, della conservazione dei documenti e della disciplina del personale del Sindacato; lo stesso esegue i compiti affidatogli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Partecipa con funzioni di Segretario, e con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta Esecutiva di cui redige i verbali.



### Probiviri

#### **Art. 30**

L'assemblea nomina tre probiviri che possono essere eletti anche al di fuori dei soci, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Spetta ai probiviri di intervenire nelle controversie tra i soci e il Sindacato e solo nel caso di mancato accordo tra le parti queste potranno adire le vie legali se lo riterranno necessario.



#### **Art. 31**

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto varranno le norme di legge relativa.

#### **Art. 32**

Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro Statuto precedente.

